



COMUNE DI RONCEGNO TERME
PROVINCIA DI TRENTO

STATUTO DEL COMUNE DI RONCEGNO TERME

TITOLO I

PRINCIPI E CONSIDERAZIONI GENERALI

Art. 1 – Territorio Popolazione e Sede Comunale

Il Comune di Roncegno Terme è lo spazio politico-territoriale organizzato dalla popolazione della Comunità di Roncegno, delle Frazioni di Marter, Monte di Mezzo, S. Brigida e dei Masi: Albio, Auseri, Beberi, Bernardi, Bocheri, Cadenzi, Caneva, Cofleri, Craneri, Crozzeri, Dell’Aria, Fraineri, Gasperazzi, Gionzeri, Gretti, Groffi, Lagon, Masetti, Molini, Montebello, Montibelleri, Muro, Pacheri, Passerotto, Pinzeri, Postai, Rincheri, Robello, Roneri, Roveri, Rozza, Salcheri, Sasso, Scali, Scalvin, Smideri, Stralleri di Sopra, Stralleri di Sotto, Striccheri, Tesobbo, Ulleri, Vazzena, Vestri, Zaccon, Zanorgi, Zonti e Zotteli.

Confina con i territori dei Comuni di:

Borgo Valsugana, Fierozzo, Frassilongo, Novaledo, Ronchi Valsugana e Torcegno.

Capoluogo del Comune è Roncegno Terme. In esso hanno sede gli Organi e gli Uffici comunali.

Art. 2 – Albo Pretorio

Il Comune ha il proprio Albo Pretorio all’entrata del Municipio Sede in Piazza Achille De Giovanni n. 1.

Art. 3 – Stemma, Gonfalone e Denominazione

Il Comune di Roncegno Terme ha un proprio stemma ed un proprio gonfalone adottati con

Deliberazione Consiliare n. 47 dd. 29 Settembre 1988 ed approvati dalla Giunta Provinciale di Trento con Deliberazione n. 16961 dd. 22 Dicembre 1988 che così si presentano nei termini di seguito riportati:

1. STEMMMA:

BLASONATURA: “D’azzurro alla croce patente d’argento accantonata dalle maiuscole C, R, V, M dello stesso”

CORONA: “Murale di Borgata”

ORNAMENTI: “ A destra una fronda d’alloro fogliata al naturale e fruttifera di rosso; a sinistra una fronda di quercia fogliata e ghiandifera al naturale legate da un nodo d’azzurro”.

2. GONFALONE:

“Drappo rettangolare, partito di bianco e di azzurro, del rapporto di 5/8 a 3 pendoni scalari unito al bilico mediante 3 merli guelfi, bordato, frangiato: arricchito di ricami d’argento caricato dello stemma comunale munito dei suoi ornamenti sormontato dall’argentea dicitura – Comune di Roncegno Terme convessamente disposta. Il bilico è unito all’asta, recante una cravatta tricolore da Comune, foderata da una guaina di velluto azzurro ornata da spirale d’argento mediante un cordone a nappe dello stesso”

Il Comune di Roncegno Terme ha assunto la presente denominazione con legge regionale 22 marzo 2005 n.2 che ha modificato la denominazione ufficiale del Comune di Roncegno in Roncegno Terme.

Art. 4 - Principi ispiratori

Fini ed obiettivi programmatici

1. Il Comune orienta la propria azione all’attuazione dei principi della Costituzione della Repubblica,. Ispira la propria azione al principio di solidarietà, nella prospettiva della tutela dei diritti inviolabili della persona.
2. Il Comune rende effettiva la partecipazione all’azione politica e amministrativa comunale, garantendo e valorizzando il diritto dei cittadini, delle formazioni sociali, degli utenti e delle associazioni portatrici di interessi diffusi, di ogni espressione della comunità locale, di concorrere allo svolgimento e al controllo delle attività.
3. Promuove la tutela della vita umana, della persona e della famiglia, la valorizzazione sociale della maternità e della paternità, assicurando sostegno alla corresponsabilità dei genitori nell’impegno di curare e di educazione dei figli, anche tramite i servizi sociale ed educativi.
4. In coerenza con la convenzione delle Nazioni Unite in materia di diritti dei bambini e dei giovani, concorre a promuovere il diritto allo studio e alla formazione in un quadro istituzionale ispirato

alla libertà di educazione.

5. Promuove azioni per favorire pari opportunità tra donne e uomini.
6. Concorre, nell'ambito delle sue competenze, alla salvaguardia dell'ambiente, alla riduzione e se possibile eliminazione dell'inquinamento e delle sue cause al fine di assicurare nell'uso delle risorse, le necessità delle persone di oggi e delle generazioni future.
7. Promuove l'equilibrato assetto del territorio; tutela la salute dei cittadini ed opera per la coesistenza delle diverse specie viventi; favorisce la soluzione del bisogno abitativo; valorizza il patrimonio storico - artistico del Paese e le tradizioni culturali. Attua politiche atte a garantire la residenzialità con particolare riferimento agli abitanti delle zone montane.
8. Valorizza lo sviluppo economico e sociale della Comunità in tutte le sue forme, dal turismo all'agricoltura, all'industria ed ai servizi e promuove la partecipazione dell'iniziativa economica privata alla realizzazione di obiettivi di interesse generale, nel rispetto delle risorse ambientali.
9. Cura i rapporti con i Comuni limitrofi facendosi carico di promuovere servizi ed iniziative di carattere sovracomunale.
10. Sostiene le attività e le iniziative del volontariato e delle libere associazioni. Favorisce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità.
11. Promuove la solidarietà della comunità locale rivolgendosi in particolare alle fasce di popolazione più svantaggiate anche attraverso condizioni speciali per l'uso dei servizi, o servizi ad esse specialmente rivolti. Valorizza e favorisce la piena integrazione delle diverse culture che nella comunità convivono, anche nel rispetto della libertà religiosa e di culto e tiene in particolare considerazione i discendenti degli emigrati trentini.
12. Tiene in dovuta considerazione la situazione degli emigrati trentini all'estero ed in particolare collabora ad ogni livello per il conseguimento degli obiettivi proposti da associazioni, organismi ed enti che li rappresentano.
13. Valorizza le risorse e le attività culturali, formative e di ricerca e promuove nel rispetto delle reciproche autonomie, le più ampie collaborazioni fra le istituzioni culturali, statali, regionali, provinciali e locali.
14. Valorizza e promuove le attività sportive in tutte le loro forme, riconoscendo nello sport uno strumento di crescita umana e sociale.
15. Favorisce un'organizzazione della vita comunitaria rispondente alle esigenze delle persone e delle famiglie. Armonizza gli orari dei servizi con le esigenze più generali dei cittadini. Agisce per assicurare il diritto di tutti all'accessibilità dei centri abitati.
16. Favorisce l'inserimento ed il coinvolgimento degli anziani e dei giovani nelle attività che

possono interessare la comunità.

17. Promuove la valorizzazione del lavoro nella società e disciplina, al proprio interno, procedure atte a favorire la partecipazione dei lavoratori alla determinazione degli obiettivi e delle modalità di gestione.
18. Concorre, nell'ambito delle organizzazioni internazionali degli Enti locali e attraverso i rapporti di gemellaggio con altri Comuni, alla promozione delle politiche di pace e di cooperazione per lo sviluppo economico, sociale, culturale e democratico.
19. Il Comune ispira la propria attività amministrativa a criteri di economicità, efficacia e pubblicità, di trasparenza, partecipazione, collaborazione, semplificazione, celerità, imparzialità e responsabilità.

Ai principi fondamentali è sottoposta ogni forma di attività comunale, sia di diritto pubblico che di diritto privato, sia svolta direttamente che mediante partecipazione ad altri organismi, enti o società.

Art. 5 – Informazioni dei cittadini

1. Ai fini della partecipazione all'amministrazione e per assicurare la trasparenza dell'amministrazione comunale il Comune assicura la più ampia informazione degli utenti sull'organizzazione e sulla gestione dei servizi pubblici e favorisce ogni iniziativa per fornire ai cittadini le notizie relative all'attività comunale e agli enti ed aziende dipendenti.
2. Per il raggiungimento di tali scopi:
 - a) L'accesso agli atti del Comune e delle istituzioni è assicurata a tutti, nei limiti stabiliti dalla Legge e con le modalità previste da apposito Regolamento.
 - b) L'informazione sull'attività del Comune e delle istituzioni è assicurata mediante l'Albo Pretorio ed altri albi frazionali e promossa mediante rapporti continuativi con i servizi giornalistici, radiofonici televisivi e mediante strumenti telematici..
 - c) Il Bollettino Comunale, pubblicato almeno una volta all'anno ed il sito Internet garantiscono l'informazione sull'attività del Comune e delle istituzioni in via continuativa.
3. Ai fini della partecipazione all'amministrazione ed alla formazione di atti amministrativi incidenti su posizioni giuridiche soggettive e per assicurare la trasparenza nell'amministrazione comunale il Comune garantisce la maggiore possibile e tempestiva informazione per il tramite dei propri uffici responsabili e mediante adeguati mezzi di pubblicazione e di diretta comunicazione e notifica secondo le vigenti disposizioni di settore. Il Comune in particolare mette a disposizione in campo informativo le proprie strutture e servizi ad enti, associazioni di

volontariato e comunità.

TITOLO II

PARTECIPAZIONE ED INIZIATIVA POPOLARE

Art. 6. - Nozione

1. Il Comune attua il principio di sussidiarietà orizzontale, anche attraverso la valorizzazione di ogni forma associativa e cooperativa e in particolare delle associazioni rappresentative dei mutilati, degli invalidi e dei portatori di handicap, delle associazioni culturali e sportive, delle cooperative sociali nonché delle associazioni di volontariato.

2. Il Comune promuove la partecipazione popolare nei modi previsti da questo Statuto, per consentire alla popolazione presente sul territorio comunale di partecipare, con diverse modalità, alla formazione delle scelte del Comune.

3. Particolare considerazione è riservata alle attività di partecipazione promosse, anche su base di quartiere o di frazione e tenendo conto delle differenze di genere, da parte di cittadini residenti, singoli o organizzati in associazioni, comitati e gruppi, anche con particolare riguardo agli interessi dei giovani ed alla promozione della loro partecipazione alla politica comunale.

4. Per favorire la più ampia partecipazione dei cittadini all'attività dell'Amministrazione i regolamenti garantiscono ad essi forme qualificate di acquisizione di atti ed informazioni, nonché di partecipazione ai procedimenti amministrativi.

Art. 7 - Regolamento

Il Comune può approvare un regolamento per disciplinare, nel rispetto delle disposizioni dettate dallo Statuto, gli ulteriori aspetti dell'iniziativa e della consultazione popolare, nonché del referendum.

Art. 8 - Richieste di informazioni, petizioni e proposte

1. Per promuovere la tutela di interessi individuali e collettivi, i cittadini residenti in possesso dei requisiti necessari per l'esercizio del diritto elettorale attivo per le elezioni comunali, possono rivolgere al Comune richieste di informazioni, petizioni e proposte.

2. Ai fini di questo Statuto si intende per:

a) richiesta di informazioni: la richiesta scritta di spiegazioni circa specifici problemi o aspetti dell'attività del Comune, presentata da parte dei soggetti di cui al comma 1;

b) petizione: la richiesta scritta presentata da almeno cinquanta soggetti in possesso dei requisiti di cui al

comma 1, diretta a porre all'attenzione del Consiglio Comunale o della Giunta una questione di interesse collettivo;

c) proposta: la richiesta scritta presentata da almeno cinquanta soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 1 per l'adozione di un atto del Consiglio comunale o della Giunta a contenuto determinato di interesse collettivo.

3. Le istanze di informazioni sono inviate al Comune e impegnano gli organi cui sono indirizzate a dare risposta scritta e motivata entro trenta giorni dalla data di presentazione.
4. Le petizioni sono inviate al Sindaco. Il Sindaco iscrive all'ordine del giorno del Consiglio comunale la questione oggetto della petizione, informandone il primo firmatario.
5. Le proposte presentate al Comune sono redatte nella forma dell'atto di cui richiede l'adozione e sono accompagnate da una relazione illustrativa. Gli uffici comunali collaborano con i proponenti fornendo ogni informazione utile. Le proposte sono sottoposte ai soggetti competenti all'espressione dei pareri richiesti dall'ordinamento ed è data comunicazione motivata al proponente e qualora non adottate è data comunicazione motivata ai proponenti nella persona del primo firmatario sulle risultanze del procedimento.

Art. 9 - Consultazione popolare

Il Comune favorisce la consultazione della popolazione presente sul proprio territorio, sentendo anche gruppi informali di persone rispetto a specifici temi di interesse collettivo. La consultazione è improntata a criteri di semplicità, celerità e libertà di forme. La consultazione impegna il Comune a valutare le indicazioni espresse.

2. La consultazione può essere indetta dal Consiglio comunale su proposta della Giunta, di un quarto dei Consiglieri o di almeno trenta cittadini residenti che siano in possesso dei requisiti necessari per l'esercizio del diritto elettorale attivo per le elezioni comunali, ovvero di tre associazioni aventi sede nel Comune.

3. Nell'atto di indizione sono individuati la data e l'oggetto della consultazione, i soggetti interessati e le modalità di svolgimento ritenute più idonee, indicando inoltre i richiedenti.

4. Possono essere sperimentate forme di consultazione che si avvalgono della tecnologia telematica.

Art. 10 - Consulte e conferenze

Il Consiglio Comunale può costituire apposite Consulte permanenti per indirizzare l'attività del Consiglio Comunale medesimo e della Giunta in relazione a particolari settori di attività o a particolari categorie di popolazione. Il Consiglio Comunale può istituire le Consulte delle Donne, degli Anziani, dei Giovani,

degli Stranieri.

TITOLO III

REFERENDUM

Art. 11 - Norme generali

1. Il Comune riconosce il referendum, consultivo, propositivo o confermativo delle modifiche apportate allo statuto, quale strumento di diretta partecipazione popolare alle scelte politico-amministrative rimesse al Consiglio comunale e alla Giunta.

2. Il referendum può essere richiesto da una percentuale non inferiore al 10 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune in possesso del diritto di elettorato attivo per l'elezione del Consiglio Comunale.

3. Nella richiesta i quesiti sottoposti a referendum devono essere formulati in maniera chiara per consentire la più ampia comprensione ed escludere qualsiasi dubbio e in modo tale che a questi si possa rispondere con un "sì" o con un "no".

4. Possono partecipare al referendum i cittadini residenti nel Comune che al giorno della votazione siano in possesso dei requisiti per l'esercizio del diritto elettorale attivo alle elezioni comunali.

5. Le proposte soggette a referendum si intendono approvate se è raggiunta la maggioranza dei voti favorevoli validamente espressi, a condizione che abbia partecipato alla votazione almeno il 30% degli aventi diritto al voto. Ai fini della validità del referendum confermativo delle modifiche apportate allo statuto, invece, non è necessaria la partecipazione di un numero minimo di aventi diritto al voto.

6. L'esito della consultazione referendaria vincola esclusivamente l'Amministrazione in carica; il Consiglio comunale o la Giunta, entro un mese dalla proclamazione dei risultati, iscrivono all'ordine del giorno l'oggetto del referendum.

Art. 12 - Esclusioni

1. Il referendum non può essere indetto nei sei mesi precedenti alla scadenza del mandato amministrativo né può svolgersi in concomitanza con altre operazioni di voto.
2. Non è consentita la presentazione di più di tre quesiti per ogni procedura referendaria.
3. Il referendum può riguardare solo questioni o provvedimenti di interesse generale e non è ammesso con riferimento:

- a) nelle materie che siano già state oggetto di consultazione referendaria nel mandato amministrativo in corso;
- b) al sistema contabile e tributario e tariffario del Comune;
- c) agli atti relativi ad elezioni, nomine, designazioni;
- d) al personale del Comune e delle Aziende speciali;
- e) al regolamento interno del Consiglio comunale ;
- f) agli Statuti delle aziende comunali ed alla loro costituzione;
- g) alle materie nelle quali il Comune condivide la competenza con altri Enti;
- h) ai piani territoriali e urbanistici, i piani per la loro attuazione e le relative variazioni.

Art. 13 - Norme procedurali

1. Entro n. 30 (trenta) giorni dal deposito della proposta di referendum, il Consiglio comunale, a maggioranza dei due terzi dei consiglieri presenti, nomina il Comitato dei garanti, composto da un legale di fiducia, dal difensore civico (o suo delegato) e dal segretario comunale; ad uno dei membri del comitato sono attribuite le funzioni di Presidente.
2. Il Comitato dei Garanti valuta l'ammissibilità dei quesiti referendari, assumendo tutte le decisioni necessarie per consentire l'espressione della volontà popolare.
3. Se il referendum è ammesso, non possono essere assunte deliberazioni sulle specifiche questioni oggetto del referendum fino all'espletamento della consultazione, ad esclusione dei casi ritenuti urgenti dal Comitato dei Garanti.
4. Dopo la verifica di ammissibilità di cui al comma 2, il Comitato promotore procede alla raccolta delle sottoscrizioni necessarie, da effettuarsi entro i successivi 180 (centottanta) giorni.
5. Il Sindaco, qualora ne ricorrano i presupposti, indice il referendum, da tenersi entro i successivi n. 2 (due) mesi.
6. L'Amministrazione comunale assicura l'invio a tutti gli elettori di materiale informativo, prodotto da una commissione neutra, nominata dal Comitato dei Garanti, che dia conto delle diverse posizioni in ordine al referendum.
7. Nel caso di referendum confermativo delle modifiche apportate allo statuto si applicano le seguenti disposizioni:
Entro i trenta giorni di affissione può essere richiesto referendum confermativo delle modifiche apportate allo statuto, purché queste non derivino da adeguamenti imposti dalla

legge. In tal caso l'entrata in vigore dello statuto viene sospesa. La decisione in ordine all'ammissibilità del referendum viene assunta entro i successivi trenta giorni. Per il referendum confermativo trova applicazione quanto previsto in materia di sottoscrizioni per la richiesta di indizione referendaria all'articolo 11. Le sottoscrizioni vengono raccolte entro novanta giorni dalla notifica della decisione di ammissione del referendum. Ai fini della validità del referendum confermativo non è necessaria la partecipazione di un numero minimo di aventi diritto al voto. Le modifiche statutarie sottoposte a referendum confermativo non entrano in vigore se non sono approvate dalla maggioranza dei voti validi.

L'apposito Regolamento stabilirà nel dettaglio le norme per l'espletamento delle procedure referendarie.

TITOLO IV

ORGANI ISTITUZIONALI

Art. 14 - Attribuzioni del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio comunale è l'organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo del Comune. Il Consiglio esprime, nel rispetto del principio della pluralità di opinione, la sensibilità e gli orientamenti presenti al proprio interno su temi ed avvenimenti di carattere politico, sociale, economico, culturale.

2. Il Consiglio comunale è dotato di autonomia funzionale e organizzativa e disciplina con regolamento le proprie regole di funzionamento e le modalità per poter disporre e gestire servizi, attrezzature e risorse finanziarie.

3. Il Consiglio oltre a quanto previsto dalle normative vigenti in materia di ordinamento dei Comuni, delibera:

- a) in materia di denominazione di vie e piazze;
- b) in materia di intitolazione e denominazione di edifici pubblici;
- c) per il conferimento della cittadinanza onoraria a chi, pur non essendo iscritto all'anagrafe del Comune, si sia distinto particolarmente nel campo delle scienze, delle lettere, delle arti, dell'industria, del lavoro, della scuola, dello sport, con iniziative di carattere sociale, assistenziale e filantropico o in opere, imprese, realizzazioni, prestazioni in favore degli abitanti di "Roncigno Terme" o in azioni di alto valore a vantaggio della Nazione o dell'umanità intera;
- d) l'approvazione dei progetti preliminari delle opere pubbliche di importo superiore ad euro 300.000,00 al netto degli oneri fiscali o, in assenza dei progetti preliminari, dei corrispondenti progetti definitivi;
- e) l'approvazione dei progetti esecutivi di opere pubbliche di importo superiore a quello stabilito alla lettera d), qualora il Consiglio comunale non si sia precedentemente pronunciato né sui progetti preliminari delle opere, né sui relativi progetti definitivi;

- f) in materia di strade vicinali o di uso pubblico;
 - g) in materia di gemellaggi con altri comuni/città nazionali ed estere.
 - h) in materia di espropriazioni regolate dalla normativa statale;
 - i) su ogni altra questione di carattere eccezionale per la quale si riconosca l'opportunità di una valutazione consiliare;
 - j) su ogni altra materia che la legge attribuisce espressamente alla sua competenza.
4. Non sono attribuite alla competenza del Consiglio le varianti in corso d'opera ed i progetti per lavori delegati da altre Amministrazioni.

Art. 15 - Convocazione del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio comunale è convocato dal Sindaco, che ne predispone l'ordine del giorno.
2. La prima seduta del Consiglio comunale è convocata e presieduta dal Consigliere più anziano di età, con esclusione del Sindaco, entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione.
3. Nella prima seduta il Consiglio tratta unicamente gli oggetti collegati agli adempimenti post-elettorali relativi alla convalida e al giuramento del Sindaco, alla convalida dei consiglieri ed alla eventuale comunicazione in ordine alla composizione della Giunta comunale ed agli indirizzi generali di governo.

Art. 16 - Funzioni del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio comunale, composto dai consiglieri eletti, rappresenta la Comunità comunale, individuandone ed interpretandone gli interessi generali, quale organo di governo e indirizzo, nonché di controllo politico-amministrativo.
2. Esso adotta gli atti necessari al proprio funzionamento ed esercita le competenze assegnategli dalla legge regionale e le altre previste, nell'ambito della legge, dallo Statuto.
3. Stabilisce gli indirizzi che guidano e coordinano le attività di amministrazione e di gestione operativa, ed esercita su tutte le attività del Comune il controllo politico-amministrativo, affinché l'azione complessiva dell'Ente consegua gli obiettivi stabiliti con gli atti fondamentali e nei documenti programmatici, con le modalità stabilite dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti.
4. Esercita le funzioni di controllo politico-amministrativo comunque spettanti al Comune, anche in forza di convenzione, su istituzioni, aziende speciali, gestioni convenzionate e coordinate, consorzi,

società anche per azioni che hanno per fine l'esercizio di servizi pubblici e la realizzazione di opere, progetti, interventi, effettuati per conto del Comune od alle quali lo stesso partecipa con altri soggetti; nomina e revoca, quando occorra, i rappresentanti comunali negli enti ed organismi stessi, e organi di tali enti, aziende, istituzioni, organismi societari ed associativi. Approva gli atti fondamentali delle aziende speciali e delle istituzioni previsti dallo statuto aziendale o dal regolamento.

5. Nell'esercizio del controllo politico-amministrativo, il Consiglio verifica la coerenza dell'attività amministrativa con i principi affermati dallo Statuto, gli indirizzi generali, gli atti fondamentali e di programmazione.

6. Vota risoluzioni, mozioni, ordini del giorno per esprimere posizioni ed orientamenti su temi ed avvenimenti di carattere politico, sociale, economico, culturale, rivolti a coinvolgere la partecipazione dei cittadini ad eventi esterni alla Comunità locale.

7. Con l'approvazione degli atti fondamentali, il Consiglio può stabilire criteri guida per la loro concreta attuazione. In particolare, con gli atti di pianificazione operativa e finanziaria annuale e pluriennale il Consiglio definisce gli obiettivi da perseguire e i tempi per il loro conseguimento, anche in relazione a singoli programmi, interventi o progetti.

8. Il Consiglio può altresì esprimere direttive per l'adozione da parte della Giunta di provvedimenti dei quali il Revisore dei Conti abbia segnalato la necessità in relazione all'amministrazione e alla gestione economica delle attività comunali.

9. Quando uno o più consiglieri siano incaricati dal Sindaco dell'esercizio temporaneo di funzioni di istruttoria e rappresentanza inerenti specifiche attività o servizi, ai sensi dell'art. 25, il Consiglio prende atto dell'incarico e determina, ove spetti, il rimborso spese.

10. Per l'esercizio delle sue funzioni il Consiglio si dota dell'attività del Revisore dei Conti.

Art. 17 – Consiglieri

1. I Consiglieri entrano in carica all'atto della loro proclamazione ovvero, in caso di surroga, appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.

2. Essi rappresentano la Comunità comunale ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato, con piena libertà d'opinione e di voto.

3. Sono responsabili dei voti che esprimono sulle proposte sottoposte alla deliberazione del Consiglio. Tuttavia, sono esenti da responsabilità i Consiglieri che dal verbale risultino assenti o contrari.

4. Il regolamento disciplina l'esercizio da parte dei Consiglieri dell'iniziativa per gli atti e

provvedimenti sottoposti alla competenza deliberativa del Consiglio, la presentazione di interrogazioni, mozioni e proposte di risoluzioni, l'esercizio di ogni altra facoltà spettante ai Consiglieri a norma di legge, Statuto o regolamento.

5. Il regolamento stabilisce altresì le modalità di esercizio in esenzione di spesa, da parte di Consiglieri, dei diritti di informazione e di accesso stabiliti dalla legge e dallo Statuto.

Art.18 – Indennità di presenza ai consiglieri

1. Ai Consiglieri comunali spetta un gettone di presenza per l'effettiva partecipazione alle sedute del Consiglio Comunale e per non più di una seduta al giorno nella misura prevista dal DPRReg 16 Giugno 2006 n. 10/L e dai suoi futuri aggiornamenti.
2. Per le sedute delle Commissioni previste da leggi o regolamenti, ai componenti spetta un'indennità di carica pari a quella spettante ai consiglieri ed alle medesime condizioni, salvo che in sede d'istituzione della commissione non venga stabilito diversamente o sia prevista una misura maggiorata quando l'attività abbia carattere professionale.
3. La stessa indennità è corrisposta alle medesime condizioni anche ai membri della Commissione Edilizia che non godono dell'indennità mensile di carica e può essere corrisposta su decisione del Consiglio comunale ai membri delle Commissioni di cui all'art. 21 dello statuto.

Art. 19 – Convocazione e costituzione del Consiglio Comunale

1. Il regolamento stabilisce modalità e termini per la convocazione del Consiglio.
2. Nella formulazione dell'ordine del giorno è data la priorità alle questioni urgenti ed ai punti non trattati nella seduta precedente.
3. Il Consiglio comunale è convocato in seduta ordinaria per l'esercizio delle funzioni e l'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge e dallo Statuto. Può articolare la propria attività in sessioni, con la durata e secondo le modalità stabilite dal regolamento.
4. Quando un quinto dei Consiglieri richieda una seduta straordinaria del Consiglio il Sindaco la convoca entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta.
5. Il Consiglio comunale può essere convocato d'urgenza, nei modi e termini previsti dal regolamento, quando ciò sia necessario per deliberare su questioni rilevanti ed indilazionabili assicurando comunque ai Consiglieri la tempestiva conoscenza degli atti relativi agli argomenti da trattare.
6. Il Consiglio comunale è regolarmente costituito con la presenza di oltre la metà dei Consiglieri

comunali assegnati.

7. Alle sedute del Consiglio Comunale partecipa il Segretario Comunale che, eventualmente coadiuvato per quanto riguarda gli aspetti tecnici dai funzionari di segreteria, cura la redazione del verbale, sottoscrivendolo assieme al Sindaco o a chi presiede l'adunanza.
8. Gli Assessori non Consiglieri hanno diritto, e se richiesti obbligo, di partecipare alle adunanze del Consiglio, con pieno diritto di parola sulle competenze assegnate, ma senza diritto di voto.
9. Alle sedute del Consiglio comunale possono essere invitati i rappresentanti del Comune in Enti, Aziende, Società per azioni, Consorzi, commissioni, nonché dirigenti e funzionari del Comune ed altri esperti o professionisti incaricati della predisposizione di studi e progetti per conto del Comune, per riferire sugli argomenti di rispettiva pertinenza.
10. Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche, salvi i casi nei quali, secondo la legge o il regolamento, esse debbano essere segrete.
11. Le norme generali di funzionamento del Consiglio comunale sono stabilite dal regolamento.

Art. 20 – Iniziativa e deliberazione delle proposte

1. L'iniziativa delle proposte di atti e provvedimenti di competenza del Consiglio comunale spetta alla Giunta, al Sindaco ed a ciascun Consigliere.

2. Le modalità per la presentazione e l'istruttoria delle proposte sono stabilite dal regolamento del Consiglio, che, al fine di agevolare la conclusione dei lavori consiliari, può prevedere particolari procedure e competenze delle Commissioni permanenti per l'esame e la discussione preliminare delle proposte di deliberazione.

3. Ogni deliberazione del Consiglio comunale s'intende approvata quando ha ottenuto il voto della maggioranza dei votanti, salvi i casi in cui la legge o lo statuto prescrivono espressamente la maggioranza degli aventi diritto al voto o altri speciali maggioranze.

4. Ai fini della determinazione della maggioranza si computano tra i votanti gli astenuti, non si computano coloro che si assentano prima di votare e, nelle votazioni su scheda, le schede nulle. Allorché il Consiglio deve procedere alla elezione di propri membri o propri rappresentanti o comunque di persone per qualsiasi fine, si applica il principio secondo cui si intende eletto chi abbia riportato la maggioranza relativa dei voti espressi e, a parità di voti, il più anziano di età, fatta salva la fattispecie già normata dalla legge.

5. Le votazioni sono effettuate, di norma, con voto palese. Le votazioni con voto

segreto sono limitate ai casi previsti dalla legge e dal regolamento.

6. In caso d'urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.

Art. 21 – Nomina di Commissioni Speciali

Commissioni amministrative -Commissioni Tecniche.

1. Il Consiglio procede alla nomina di Commissioni speciali per lo studio di questioni di interesse generale, per l'esame di questioni particolari o per compiere lavori preparatori e di Commissioni amministrative e tecniche o di collegi comunque denominati che per la particolare importanza della materia il Consiglio ritenga di nominare direttamente, richiedendo alle stesse di relazionare sul lavoro svolto e sull'operato.

2. Nella costituzione delle suddette Commissioni eventualmente composte anche da persone estranee al Consiglio comunale, il principio della rappresentanza della minoranza consiliare sarà osservato in quanto sarà nominato sempre almeno un rappresentante della stessa.

3. Ai membri delle suddette Commissioni può essere corrisposta una indennità di presenza ai sensi dell'art. 18 commi 2 e 3.

Art. 22 - Consigliere incaricato

1. Il Consiglio comunale può affidare ai singoli Consiglieri specifici incarichi in relazione a materie determinate e per un periodo comunque non superiore ad un anno, eventualmente rinnovabile.

2. La struttura comunale assicura al Consigliere incaricato adeguata collaborazione per l'espletamento dell'incarico affidato.

3. Al termine del proprio incarico, il Consigliere deve presentare al Consiglio comunale una relazione che illustra i risultati dell'incarico svolto.

Art. 23 - Giunta Comunale Attribuzioni e funzionamento

1. Il Sindaco e la Giunta comunale attuano il governo del Comune.

2. La Giunta svolge attività di impulso e di proposta nei confronti del Consiglio comunale e adotta gli atti di amministrazione che siano ad essa espressamente rimessi o che non siano altrimenti attribuiti dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti.

3. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco che ne definisce l'ordine del giorno.

4. Le sedute della Giunta non sono pubbliche.

La Giunta delibera con l'intervento della maggioranza dei componenti assegnati ed a maggioranza dei voti.

Art. 24 - Composizione della Giunta Comunale.

1. La Giunta è composta dal Sindaco e da n. 4 (quattro) Assessori, di cui uno avente le funzioni di Vicesindaco.

Si prevede la possibilità di nominare un numero di assessori superiore di un'unità rispetto a quello massimo stabilito dal comma 1 dell'art. 54 del Codice degli Enti Locali della Regione Trentino Alto Adige approvato con L.R. 03/05/2018 n. 2. Tale assessore può essere nominato anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 55 del Codice degli Enti Locali della Regione Trentino Alto Adige approvato con L.R. 03/05/2018 n. 2. L'indennità mensile di carica spettante complessivamente agli assessori corrisponde a quella spettante complessivamente al numero massimo di assessori previsto dal comma 1 e le indennità mensili dei singoli assessori sono ridotte in misura uguale, ferma restando la maggiorazione percentuale spettante al vicesindaco. L'indennità rimane nella misura piena qualora un assessore non possa percepire la stessa o vi rinunci.

2. Può essere nominato Assessore anche un cittadino non facente parte del Consiglio comunale, in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità previsti per la carica di Consigliere ed Assessore. Fermi restando gli obblighi di partecipazione previsti dalla legge, egli può partecipare alle sedute del Consiglio senza diritto di voto.

3. La Giunta deve essere composta in modo da assicurare la partecipazione di ambo i generi.

4. Il Sindaco nomina la Giunta comunale con proprio decreto ripartendo, di norma, gli incarichi tra gli assessori.

5. Il Sindaco, con proprio decreto, può revocare uno o più Assessori, nonché ridefinirne le competenze nel corso del mandato, dandone motivata comunicazione al Consiglio nella seduta successiva. Contestualmente alla revoca e comunque non oltre 30 giorni dalla data del decreto di revoca, il Sindaco provvede alla sostituzione degli Assessori e ne dà comunicazione al Consiglio nella seduta successiva.

6. In caso di dimissioni o di cessazione dalla carica per altra causa degli assessori, il Sindaco li sostituisce entro 30 giorni, dandone comunicazione al Consiglio nella prima adunanza successiva.”

Art. 25 - Consigliere delegato

1. Il Sindaco può nominare fino a due Consiglieri comunali per lo svolgimento di particolari compiti relativi a specifiche materie definiti nell'ambito di deleghe speciali e per un periodo definito. La nomina è comunicata al Consiglio comunale.

2. Il Consigliere delegato partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni di Giunta comunale nelle quali si discutono temi attinenti al suo incarico.

3. La struttura comunale collabora con il Consigliere delegato nell'espletamento del proprio incarico.

Art. 26 - Mozione di sfiducia

1. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica se è approvata una mozione di sfiducia.

2. La mozione di sfiducia è proposta e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati.

3. Il Consiglio comunale è convocato per la discussione della mozione di sfiducia non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.

4. Sulla mozione di sfiducia il Consiglio comunale delibera a voto palese per appello nominale.

5. La mozione è accolta se ottiene la maggioranza dei voti dei Consiglieri assegnati.

6. Se la mozione è approvata il Consiglio è sciolto ed è nominato un commissario.

Art.27 - Attribuzioni del Sindaco

1. Il Sindaco rappresenta il Comune, è l'organo responsabile della sua amministrazione e sovrintende al funzionamento degli uffici ed all'esecuzione degli atti.

2. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti comunali e sovrintende altresì alle funzioni statali, regionali e provinciali delegate al Comune.

3. Il Vicesindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della rispettiva funzione.

4. In caso di assenza, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Vicesindaco, le rispettive funzioni sono esercitate dall'Assessore più anziano per età.

Art.28 - Il Presidente del Consiglio

1. Il Sindaco è il Presidente del Consiglio comunale.
2. In caso di assenza o impedimento del Sindaco, la presidenza del Consiglio è nell'ordine assunta dal Vicesindaco, dall'Assessore più anziano d'età avente diritto al voto, dal Consigliere più anziano d'età.

Art.29 - Gruppi consiliari

1. I Consiglieri comunali comunicano per iscritto al Presidente del Consiglio il gruppo consiliare di appartenenza e il nominativo del capogruppo.
2. Il Comune, per l'esercizio della funzione dei gruppi e in relazione alle rispettive esigenze, mette a disposizione locali, attrezzature e servizi, secondo criteri e modalità fissati dal regolamento.
3. Ai gruppi consiliari sono inviate le deliberazioni giuntali

Art. 30 - Il Consigliere comunale

1. Il Consigliere comunale rappresenta la comunità senza vincolo di mandato, con piena libertà di opinione e di voto.
2. I Consiglieri comunali entrano in carica all'atto della proclamazione o in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio comunale la relativa deliberazione.
3. Ciascun Consigliere può dimettersi dalla carica presentando le proprie dimissioni al Consiglio comunale; le dimissioni sono presentate con le modalità previste dalla legge, sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono efficaci a decorrere dalla data di ricevimento da parte del Comune. Il Consiglio comunale deve procedere alla surrogazione del Consigliere dimessosi entro venti giorni dalla data di ricevimento delle dimissioni e comunque prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto.
4. Il Consigliere decade dalla carica nei casi previsti dalla legge o da questo Statuto; la decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale. Nella stessa seduta in cui il consigliere è dichiarato decaduto il Consiglio comunale provvede alla relativa surroga e alla convalida del Consigliere subentrante.
5. Il Consigliere è tenuto a giustificare preventivamente, salvi i casi di caso fortuito o forza maggiore, le proprie assenze alle sedute del Consiglio comunale regolarmente convocate. I consiglieri che non intervengono a tre sedute consecutive del Consiglio Comunale senza

giustificarsi sono dichiarati decaduti..

Art. 31 - Disposizioni sulle commissioni

1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, i componenti delle Commissioni decadono al momento della perdita della carica in virtù della quale sono stati eletti e comunque alla data di proclamazione degli eletti del nuovo Consiglio comunale.

2. Fatte salve differenti disposizioni normative, le Commissioni la cui istituzione è prevista come obbligatoria da specifiche disposizioni di legge e che sono indispensabili per garantire le funzionalità del Comune, ferma restando la disciplina sulla “prorogatio” degli organi, scadono alla data di proclamazione degli eletti del nuovo Consiglio comunale.

Art.32 - Norme generali

1. Ciascun Consigliere ha diritto di esercitare l’iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio ed inoltre di:

a) partecipare alle sedute del Consiglio, prendere la parola e votare su ciascun oggetto all’ordine del giorno, presentare proposte di deliberazione ed emendamenti alle proposte poste in discussione;

b) presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni ed ordini del giorno;

c) formulare domande di attualità e ogni altro atto di sindacato politico su argomenti che riguardino il Comune.

2. Il Consigliere comunale, per l’effettivo esercizio delle proprie funzioni, ha diritto di prendere visione e di ottenere copia dei provvedimenti adottati dal Comune e degli atti preparatori in essi richiamati, nonché di avere tutti i documenti amministrativi e tutte le informazioni in loro possesso, utili all’espletamento del proprio mandato.

Art. 33 – Gruppi di minoranza

1. Ogni gruppo di minoranza individua il proprio capogruppo;

2. In particolare il capogruppo di minoranza può:

a) prendere la parola in Consiglio subito dopo il Sindaco, nei modi e nei limiti stabiliti dal Regolamento.

- b) Invitare il Sindaco a riferire in Consiglio su temi di interesse generale.

Art. 34 - Principi

1. Il Consiglio elegge i componenti delle Commissioni di cui all'art.21, nonchè nomina o designa i rappresentanti del Comune presso enti, commissioni e organismi, qualora gli stessi debbano, per legge, per statuto o per regolamento essere scelti anche in rappresentanza delle minoranze politiche.
2. Il Consiglio, qualora espressamente previsto dalla legge, nomina i propri rappresentanti presso enti, aziende ed istituzioni. La nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni è altrimenti effettuata dal Sindaco sulla base degli indirizzi definiti dal Consiglio.

Art. 35 - Esclusione delle cause di incompatibilità ed ineleggibilità

1. Gli incarichi e le funzioni conferite agli amministratori comunali, allorquando il loro conferimento sia ritenuto necessario per la tutela degli interessi del Comune e/o per assicurare l'esercizio di servizi ed attività di pubblica utilità effettuato nell'interesse generale della Comunità, non costituiscono cause di ineleggibilità o di incompatibilità.

2. Ricorrendo le condizioni suddette il Consiglio comunale, per le nomine allo stesso riservate dalla legge, motiva adeguatamente i relativi provvedimenti e nell'espressione degli indirizzi per la nomina da parte del Sindaco dei rappresentanti del comune presso enti, società, aziende ed istituzioni, definisce le motivazioni per le quali nell'effettuazione di particolari nomine o designazioni è da tener conto di quanto consentito dal precedente comma.

3. La nomina o la designazione di amministratori o di Consiglieri comunali in rappresentanza del Comune stesso presso enti, istituzioni e associazioni aventi a scopo la promozione culturale, l'assistenza e beneficenza e la protezione civile ed ambientale si considera connessa con il mandato elettivo.

TITOLO V

GARANZIE

Art. 36 - Opposizioni e ricorsi

1. E' ammesso ricorso in opposizione alla Giunta comunale, avverso le deliberazioni del Consiglio comunale e della Giunta comunale, per motivi di legittimità e di merito.

2. Condizioni per la proposizione del ricorso sono:

- a) che sia presentato da un cittadino;
- b) che sia presentato non oltre l'ultimo giorno di pubblicazione della deliberazione;
- c) che siano indicati il provvedimento impugnato ed i vizi di legittimità e/o di merito dello stesso;

d) che sia indicato il domicilio per il ricevimento degli atti relativi al procedimento nel territorio nel comune; in mancanza, il domicilio è da intendersi eletto presso la segreteria comunale.

3. La Giunta comunale, ricevuto il ricorso, dispone nella prima seduta utile le direttive in ordine all'attività istruttoria. Essa può pronunciare:

a) la dichiarazione di inammissibilità del ricorso nel caso in cui sia presentato in totale assenza delle condizioni per la sua proposizione ai sensi del comma 2, lettere "a", "b" e "c";

b) la dichiarazione di sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato qualora ravvisi la sussistenza di gravi motivi e sussista un "fumus" in ordine ai motivi dell'impugnazione;

c) la sospensione del procedimento per un periodo massimo di 90 giorni non prorogabili e non reiterabili al fine di acquisire elementi integrativi;

d) la dichiarazione di rigetto o di accoglimento, anche parziale, del ricorso qualora questo abbia avuto ad oggetto una deliberazione adottata dalla Giunta comunale;

e) la rimessione degli atti al Consiglio comunale per l'accoglimento od il rigetto del ricorso qualora il medesimo abbia ad oggetto l'impugnazione di una deliberazione adottata da tale

organo, ovvero qualora il ricorso abbia ad oggetto una deliberazione della Giunta comunale per la quale sia rilevato il vizio di incompetenza.

4. La decisione finale deve essere assunta entro il termine di 90 giorni dalla proposizione del ricorso, fatta salva la facoltà di sospensione di cui al precedente comma. La decisione deve essere comunicata al ricorrente entro i successivi 10 giorni. Decorso il termine di 90 giorni senza che sia adottata la decisione finale, il ricorso si intende respinto a tutti gli effetti.

5. Contro il provvedimento impugnato è comunque esperibile, anche prima del decorso del termine per la formulazione del silenzio rigetto, il ricorso all'autorità giurisdizionale.

Art. 37 – Il Difensore Civico.

Si dà atto che il Consiglio Comunale ha deliberato la copertura dell'Ufficio del Difensore Civico mediante Convenzione con il Difensore Civico Provinciale. La Convenzione è stata redatta secondo le norme ex art. 1 L.P. 5 settembre 1988, n. 32 ed è operante a tempo indeterminato a far data dal 9 giugno 1992, data di stipula della Convenzione stessa.

TITOLO VI ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI

Art. 38 - Principi

1. L'ordinamento degli uffici si ispira a principi di efficienza organizzativa, di decentramento organizzativo, gestionale e operativo, nonché di economicità di gestione e di responsabilità personale, allo scopo di conseguire la massima efficacia nei risultati e la ottimizzazione dei servizi resi alla comunità.

2. L'organizzazione e il funzionamento delle strutture devono rispondere ad esigenze di trasparenza, di partecipazione e di agevole accesso dei cittadini all'informazione e agli atti del Comune.

3. L'assetto organizzativo si informa ai criteri della gestione per obiettivi, del collegamento fra flussi informativi e responsabilità decisionali, della corresponsabilizzazione di tutto il personale per il perseguimento degli obiettivi, della verifica dei risultati conseguiti, dell'incentivazione collegata agli obiettivi raggiunti e alla crescita della qualificazione professionale.

4. L'Amministrazione, previo confronto con le rappresentanze sindacali dei lavoratori,

promuove il miglioramento delle condizioni di lavoro e la qualificazione professionale mediante processi di formazione del personale, rendendo operativo il principio delle pari opportunità.

Art. 39 - Forma di gestione amministrativa

1. Fatto salvo quanto previsto dai commi 3 e 4 del presente articolo, al Segretario comunale spetta la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa del Comune, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.

2. Fatto salvo quanto previsto dai commi 3 e 4 del presente articolo, il Segretario è responsabile del risultato dell'attività svolta dal Comune, della realizzazione dei programmi e dei progetti affidati in relazione agli obiettivi, dei rendimenti e dei risultati della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, incluse le decisioni organizzative e di gestione funzionale del personale.

3. Alcune delle funzioni di cui al comma 1, possono essere attribuite, nei limiti stabiliti dalla legge a dipendenti preposti ad un Servizio del Comune, che assumono la responsabilità di cui al comma 2 in relazione alle specifiche competenze conferite.

4. Gli articoli 42 e 43 del presente Statuto, attribuiscono alcuni degli atti connessi all'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 alla competenza ed alla responsabilità rispettivamente del Sindaco e della Giunta.

Art. 40 Organizzazione

1. Il Comune, con regolamento, definisce l'articolazione della propria struttura organizzativa.

2. La Giunta comunale, sulla base dell'articolazione organizzativa del Comune:

- a) attribuisce le funzioni di cui all'articolo 39 comma 3;
- b) individua la competenza all'adozione degli atti inerenti le funzioni di cui all'articolo 39 commi 1 e 3;
- c) individua le responsabilità in ordine ai diversi procedimenti di competenza del Comune;
- d) chiarisce i limiti alla delega delle competenze di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma.

3. Il Sindaco nomina i preposti alle strutture organizzative dell'Ente, cui competono le funzioni di cui al comma 2 lettera a) e per quanto non di competenza del Segretario, l'adozione degli atti di cui al comma 2 lettera b) e la responsabilità dei procedimenti di cui al comma 2 lettera

c).

4. La Giunta, con gli strumenti di programmazione, assegna obiettivi al segretario comunale ed ai preposti alle strutture organizzative cui siano attribuite funzioni e atti di gestione, unitamente alle risorse finanziarie, umane e strumentali necessarie per il rispettivo conseguimento.

Art. 41 - Atti di natura tecnico gestionale di competenza del Sindaco.

1. Il Sindaco adotta gli atti di natura tecnico gestionale ad esso espressamente rimessi dalla legislazione vigente.

2. Al Sindaco, qualora non espressamente vietato dalla legge, è inoltre attribuita la competenza a:

- a) rilasciare le autorizzazioni;
- b) adottare le ordinanze;
- c) stipulare gli accordi ed i contratti;
- d) adottare gli ordini di servizio nei confronti del Segretario comunale;
- e) adottare gli ulteriori atti di natura tecnico gestionale ad esso espressamente riservati dai regolamenti.

3. Gli atti di cui al comma 1 e di cui al comma 2 lettere a), b), c) ed e) attribuiti al Sindaco in qualità di capo dell'Amministrazione, possono essere delegati ad Assessori o soggetti contrattualmente qualificati, mediante apposito atto specificante la durata ed i limiti della delega.

Tali atti possono anche essere attribuiti al Segretario Comunale o ai responsabili dei Servizi mediante la deliberazione giuntale inerente agli atti di indirizzo od al PEG.

4. Il Sindaco o gli Assessori, nell'adozione degli atti di natura tecnico gestionale di cui al presente articolo, si avvalgono della collaborazione del Segretario comunale e degli Uffici, che rilasciano i pareri ad essi richiesti e garantiscono comunque l'efficace ed efficiente svolgimento del procedimento, sino all'emanazione dell'atto conclusivo.

Art. 42 - Atti di natura tecnico gestionale di competenza della Giunta.

1. La Giunta comunale:

- a) gestisce il fondo spese di rappresentanza;
- b) fatte salve le competenze attribuite al Consiglio, approva i progetti di opere pubbliche,

le relative varianti e le perizie per i lavori di somma urgenza;

c) affida gli incarichi professionali e le collaborazioni esterne;

d) concede i sussidi o i contributi comunque denominati;

e) fatte salve le competenze attribuite al Consiglio, concede a terzi l'uso di beni e la gestione dei servizi;

f) individua il contraente ove per espresse disposizioni di legge si possa procedere prescindendo da confronti comunque denominati o, in caso contrario, definisce i criteri per l'individuazione dei soggetti da invitare ai confronti;

g) nomina le commissioni giudicatrici di gara o di concorso (fatta salva l'eventuale attribuzione al Segretario Comunale che dovrà essere prevista nella deliberazione degli atti di indirizzo o dal PEG.);

h) adotta gli ulteriori atti di natura tecnico gestionale ad essa espressamente riservati dai regolamenti;

i) adotta gli atti relativi a procedure di gara differenti da quelle che prevedono l'aggiudicazione con il massimo ribasso.

2. Alla Giunta, nell'adozione degli atti di natura tecnico gestionale di cui al comma 1, è assicurata la collaborazione del Segretario comunale e degli Uffici, che esprimono i pareri ad essi rimessi dall'ordinamento vigente sulle proposte di deliberazione e garantiscono comunque l'efficace ed efficiente svolgimento del procedimento, sino all'emanazione dell'atto conclusivo.

Art. 43 - Il Segretario comunale

1. Il segretario comunale attua le direttive ed adempie ai compiti affidatigli dal Sindaco, dal quale dipende funzionalmente.

2. Il segretario comunale è il funzionario più elevato in grado del Comune, è capo del personale ed ha funzione di direzione, di sintesi e di raccordo della struttura burocratica con gli organi di governo.

3. Il segretario comunale, oltre alle funzioni di cui all'articolo 40 commi 1 e 2:

a)partecipa alle riunioni del Consiglio comunale e della Giunta comunale e ne redige i verbali apponendovi la propria firma;

b) coordina le strutture organizzative del Comune, cura l'attuazione dei provvedimenti e provvede per la loro pubblicazione ed ai relativi atti esecutivi;

c)presta alle strutture organizzative consulenza giuridica, ne coordina l'attività e in assenza di disposizioni regolamentari al riguardo, dirime eventuali conflitti di competenza;

d) in assenza di disposizioni è responsabile dell'istruttoria di tutti gli atti rimessi alla competenza del Comune, fatta salva la possibilità di attribuire ad altri soggetti le responsabilità di alcune tipologie di procedimento;

e) roga i contratti nei quali l'Ente è parte e autentica le sottoscrizioni nelle scritture private e negli atti unilaterali nell'interesse del Comune;

f) esercita ogni altra attribuzione affidatagli dalle legge, dallo Statuto e dai regolamenti vigenti.

4. Con regolamento sono disciplinati i rapporti di coordinamento tra il segretario e i preposti alle strutture organizzative, distinguendone le responsabilità e salvaguardando la reciproca professionalità.

Art. 44 - Presidenza delle commissioni giudicatrici di concorso

Fatto salvo quanto previsto dalla legge per le modalità di copertura del posto di segretario comunale, le commissioni giudicatrici di concorso sono presiedute dal segretario comunale o da chi ne fa le funzioni.

Art. 45 - Rappresentanza in giudizio

1. Il Sindaco, di norma, rappresenta il Comune in giudizio, in esecuzione di specifiche deliberazioni di autorizzazione della Giunta, per resistere a liti intentate avverso atti del Comune o promosse dallo stesso.

2. Per gli atti di natura tributaria locale il funzionario responsabile del tributo, qualora nominato dalla Giunta, rappresenta il Comune in giudizio.

3. Il patrocinio in giudizio può essere esercitato da personale comunale, qualora previsto da specifiche disposizioni di legge.

TITOLO VII – ATTIVITA'

Art. 46 - Enunciazione dei principi generali

1. Il Comune osserva i principi di imparzialità, leale collaborazione, libera concorrenza, sussidiarietà e proporzionalità.

2. L'attività del Comune è retta dai criteri di semplicità, economicità, efficacia, trasparenza e pubblicità.

3. Il Comune nell'adozione di atti di natura non autoritativa agisce secondo le norme di diritto privato salvo che la legge disponga diversamente.

Art. 47 - Convocazioni e comunicazioni

Le convocazioni alle sedute e le altre comunicazioni ai soggetti che partecipino alle attività istituzionali del Comune, possono essere effettuate mediante l'utilizzo di mezzi telematici, nei casi in cui l'ordinamento riconosca agli stessi pieno valore legale.

Art. 48 - Pubblicazione degli atti generali e delle determinazioni

Fermo restando quanto previsto dall'ordinamento in merito alle modalità ed agli effetti della pubblicazione delle deliberazioni e salvo che la legge non disponga diversamente, l'elenco delle determinazioni viene pubblicato trimestralmente per dieci giorni.

Art.49 - Diritto di accesso agli atti ed alle informazioni

1. Con regolamento sono disciplinati modalità e termini per l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi ed alle informazioni da parte degli interessati, singoli o associati, dei cittadini, dei Consiglieri comunali, dei componenti delle Commissioni e delle Consulte e dei Revisori dei conti.

2. L'accesso ai documenti amministrativi non può essere negato ove sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento.

TITOLO IX ATTIVITA' NORMATIVA

Art. 50 - I Regolamenti

1. Il Comune ha potestà regolamentare.

2. Il Comune adotta regolamenti per l'organizzazione ed il funzionamento, nonché regolamenti indipendenti:

a) in ordine alla propria organizzazione;

b) nelle materie non regolate dalla legge;

3) Nelle materie che la legge riserva al regolamento, la relativa potestà viene esercitata nel rispetto dei principi stabiliti nelle leggi e nel presente Statuto.

4) Il regolamento viene approvato dal Consiglio Comunale con la maggioranza dei consiglieri assegnati. La relativa deliberazione deve essere pubblicata all'Albo Pretorio per il periodo prescritto ed entra in vigore alla data in cui la deliberazione di approvazione diventa esecutiva.

5) Il Comune conserva in apposito archivio i regolamenti vigenti, favorendo la consultazione e l'estrazione di copia da parte di chiunque.

6) Il Comune utilizza i mezzi di informazione a disposizione per garantire la massima pubblicità dei propri regolamenti, ivi compreso l'inserimento nel sito Internet comunale.

Art. 51 - Le ordinanze

1. Il Sindaco, quale capo dell'Amministrazione comunale, nei casi previsti dalla legge o dai regolamenti, può emanare ordinanze anche a carattere normativo.

2. Il Sindaco, quale Ufficiale di governo, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, adotta provvedimenti non tingibili ed urgenti in materia di sanità e di igiene, edilizia e polizia locale, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini.

Art. 52 - Sanzioni amministrative

La violazione dei regolamenti e delle ordinanze comunali, comporta, nei casi non disciplinati dalla legge, l'applicazione delle sanzioni amministrative determinate dal Comune con proprie disposizioni regolamentari, entro i limiti previsti dall'ordinamento.

TITOLO X – PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 53 - Procedimento amministrativo

1. L'attività amministrativa del Comune è regolata secondo quanto previsto dalla legge provinciale sul procedimento amministrativo.

2. Il Comune individua il termine entro il quale ciascun procedimento deve concludersi. Qualora non previsto espressamente, esso si intende di 90 giorni.

3. Il Comune favorisce la stipulazione con gli interessati di accordi sostitutivi del provvedimento. La sostituzione del provvedimento con un accordo è sempre consentito salvo che non vi sia un divieto previsto dalla legge, dallo Statuto o da regolamento. In caso di sostituzione del provvedimento con un accordo si applicano le norme che regolano l'adozione dell'atto sostituito, ivi compresi la motivazione, i controlli e le forme di pubblicità.

Art.54 - Regolamento sul procedimento

1. Il Comune disciplina con regolamento :
 - a) le modalità per garantire ai soggetti interessati un'adeguata partecipazione;
 - b) le modalità di risoluzione dei conflitti di competenza e le forme di collaborazione tra i responsabili di singole fasi o subprocedimenti;
 - c) ogni altra disposizione ritenuta rilevante ai fini di una corretta gestione dei procedimenti.

2. Il Comune favorisce la sottoscrizione degli accordi tesi ad un'efficiente gestione dei procedimenti amministrativi per i quali sia previsto il coinvolgimento di più Enti.

TITOLO XI - INTERVENTI ECONOMICI

Art.55 - Principi

1. Il Comune, per promuovere lo sviluppo culturale, sociale ed economico della popolazione, ha facoltà di intervenire anche in relazione a ambiti o materie non rientranti nella propria diretta competenza.
2. I criteri per la concessione di benefici economici, sussidi o contributi comunque denominati, sono determinati da specifici regolamenti.

TITOLO XII - CONTABILITA' E FINANZA

Art. 56 - Linee programmatiche

Il Sindaco neo eletto, entro 60 giorni dalla proclamazione, sentita la Giunta comunale, definisce le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato e le riporta in un documento, eventualmente dettagliato per programmi, nel quale indica le linee

strategiche dell'Amministrazione in relazione ai bisogni della Comunità.

Il Consiglio comunale è convocato per l'approvazione di tale documento non prima di 15 giorni dall'invio della proposta ai Consiglieri.

Il documento approvato è trasmesso al Consiglio delle Autonomie locali.

Le linee programmatiche di mandato sono adeguate dal Consiglio comunale, su proposta del Sindaco, della Giunta comunale o di un quinto dei Consiglieri, solo a seguito di sopravvenuti fatti o esigenze emersi in ambito locale.

Il Consiglio, in occasione della ricognizione dello stato di attuazione dei programmi, verifica la realizzazione da parte di Sindaco e Assessori delle linee programmatiche di mandato ed eventualmente ne dispone l'adeguamento.

Al termine del mandato, il Sindaco presenta al Consiglio, che ne prende atto, una relazione finale circa l'attuazione delle linee programmatiche.

Art. 57 - Programmazione finanziaria - controllo

1. Il Consiglio comunale, tenuto conto delle linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato, approva gli strumenti di programmazione finanziaria ad esso rimessi dall'ordinamento vigente ed in particolare:

a) la relazione previsionale e programmatica, comprensiva del programma generale delle opere pubbliche;

b) il bilancio di previsione pluriennale;

c) il bilancio di previsione annuale.

La Giunta comunale relaziona al Consiglio sullo stato di attuazione dei programmi.

3. La Giunta propone all'approvazione del Consiglio il rendiconto della gestione:

a) fornendo informazioni sull'andamento finanziario, (*economico e patrimoniale*) del Comune, nonché sui programmi realizzati ed in corso di realizzazione;

Art. 58 - Gestione - controllo

1. La Giunta comunale definisce gli strumenti di gestione, assicurando che l'attività del Comune sia organizzata con efficienza ed economicità, per il perseguimento di obiettivi funzionali ai programmi approvati dal Consiglio.

2. Con il controllo di gestione, mediante un costante processo di verifica e correzione dell'attività posta in essere dal Comune, è garantita una corretta ed economica gestione delle risorse

pubbliche ed il conseguimento degli obiettivi assegnati ai soggetti incaricati della gestione.

3. La verifica del raggiungimento dei risultati rispetto agli obiettivi, fornisce gli elementi di giudizio per la valutazione dei responsabili ai quali è stata affidata la gestione delle risorse del Comune.

4. Il regolamento di contabilità definisce i criteri generali per l'esercizio delle funzioni di controllo di cui al presente articolo.

Art. 59 - La gestione del patrimonio

1. I beni patrimoniali del Comune possono essere concessi in comodato d'uso gratuito esclusivamente per motivi di pubblico interesse.

2. I beni patrimoniali disponibili possono essere alienati, quando la loro redditività risulti inadeguata al loro valore, si presentino opportunità di trasformazioni patrimoniali o sia necessario provvedere in tal senso per far fronte, con il ricavato, ad esigenze finanziarie straordinarie dell'Ente.

Art. 60 - Servizio di tesoreria

1. Il Comune si avvale di un servizio di tesoreria.

2. L'affidamento del servizio è effettuato, sulla base di una convenzione, deliberata in conformità all'apposito capitolato speciale d'appalto.

3. Nei limiti riconosciuti dalla legge, il Consiglio comunale definisce le modalità di riscossione volontaria o coattiva delle entrate tributarie, patrimoniali e assimilate.

Art. 61 - Il revisore dei conti

1. Il revisore dei conti svolge le funzioni attribuite dalla legge e dallo Statuto con la collaborazione degli Uffici del Comune;

2. Il Sindaco può richiedere la presenza del revisore dei conti a partecipare alle sedute della Giunta e del Consiglio per relazionare su specifici argomenti.

Il revisore dei conti può comunque partecipare alle sedute del Consiglio comunale e della Giunta.

TITOLO XIII - I SERVIZI PUBBLICI

Art. 62 - Norme generali

1. I servizi pubblici locali sono disciplinati dalla legge regionale e dalla legge provinciale, nel rispetto degli obblighi della normativa comunitaria.

2. La gestione dei servizi pubblici locali, in qualsiasi forma effettuata, si ispira ai principi di eguaglianza, imparzialità, continuità, partecipazione, efficienza ed efficacia.

3. La scelta delle forme organizzative di gestione dei servizi pubblici, tra quelle consentite dalla normativa vigente, deve essere preceduta dalla valutazione dell'adeguatezza dell'ambito territoriale comunale sotto il profilo dell'economicità e dell'efficienza, dovendo, in caso contrario, essere privilegiate forme di gestione intercomunale. Questo comune intende attuare e favorisce la collaborazione con altri comuni per la istituzione di nuovi servizi sul piano sovra comunale e per il potenziamento di quelli esistenti. A tale fine vengono utilizzati gli strumenti di collaborazione intercomunale previsti dalla legge.

4. Le funzioni di vigilanza e di controllo nei confronti dei soggetti cui è affidata la gestione dei servizi pubblici è svolta dal Comune, anche in forma associata, attraverso strutture specificamente qualificate.

5. La determinazione delle tariffe dei servizi pubblici deve essere ispirata al principio della copertura dei costi di gestione e deve essere accompagnata da una relazione sulla valutazione dei costi e dei ricavi di gestione previsti, nonché sul tasso di copertura dei costi dei servizi.

Art. 63 - Tariffe

1. L'istituzione delle tariffe relative all'utilizzo di beni e servizi pubblici e i relativi aggiornamenti, spettano al Consiglio Comunale in coerenza con gli indirizzi di programmazione finanziaria.

2. Spetta al Consiglio comunale altresì la determinazione delle tariffe relative ai servizi pubblici locali nei seguenti casi:

a) servizi gestiti in forma indiretta, qualora la tariffa costituisca parte essenziale del contratto di servizio;

b) in ogni caso, qualora la determinazione delle tariffe sia rimessa dalla legge ai regolamenti comunali.

3. Le tariffe sono deliberate entro il 31 dicembre antecedente l'anno di loro decorrenza e comunque entro i termini di approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio cui si riferiscono.

4. Si prescinde dal termine di cui al comma 3 per le tariffe determinate in seguito all'assunzione di nuovi servizi pubblici .

5. L'incremento delle tariffe non ha effetto retroattivo.

TITOLO XIV - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 64 - Revisioni dello statuto

1. Per revisione dello Statuto si intende sia l'adozione di un testo integralmente nuovo, che la parziale modifica dell'articolato vigente.

2. Lo Statuto è deliberato dal Consiglio Comunale con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati; qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in due successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo Statuto è approvato se ottiene per due volte consecutive la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

3. La deliberazione di abrogazione totale dello Statuto produce effetti solo a seguito dell'entrata in vigore di un nuovo Statuto.

Art. 65 - Norme transitorie

Per i procedimenti non ancora conclusi alla data di entrata in vigore del presente Statuto continua ad applicarsi la disciplina previgente.

Art. 66 - Disposizioni finali

1. Lo Statuto, dopo l'approvazione, è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione, affisso all'albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi, nonché inviato in copia, non appena esecutivo, alla Giunta Regionale, al Consiglio delle Autonomie Locali ed al Commissario del Governo della Provincia autonoma di Trento.

2. Lo Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua affissione all'albo pretorio del Comune.

3. Spetta al Consiglio comunale l'interpretazione autentica delle norme dello Statuto, secondo i criteri ermeneutici delle norme giuridiche di cui alle preleggi del Codice civile.

INDICE

TITOLO I

PRINCIPI E CONSIDERAZIONI GENERALI

Art. 1 – Territorio Popolazione e Sede Comunale.

Art. 2 – Albo Pretorio.

Art. 3 – Stemma, Gonfalone e Denominazione.

Art. 4 – Principi ispiratori – Fini ed obiettivi programmatici.

Art. 5 – Informazioni dei cittadini.

TITOLO II

PARTECIPAZIONE ED INIZIATIVA POPOLARE

Art. 6. - Nozione

Art. 7 - Regolamento

Art. 8 - Richieste di informazioni, petizioni e proposte

Art. 9 - Consultazione popolare

Art. 10 - Consulte e conferenze

TITOLO III

REFERENDUM

Art. 11 - Norme generali

Art. 12 - Esclusioni

Art. 13 - Norme procedurali

TITOLO IV

ORGANI ISTITUZIONALI

Art. 14 - Attribuzioni del Consiglio Comunale

Art. 15 - Convocazione del Consiglio Comunale

Art. 16 - Funzioni del Consiglio Comunale.

Art. 17 – Consiglieri.

Art.18 – Indennità di presenza ai consiglieri.

- Art. 19 – Convocazione e costituzione del Consiglio Comunale.*
Art. 21 – Nomina di Commissioni Speciali - Commissioni amministrative -Commissioni Tecniche.
Art. 22 - Consigliere incaricato
Art. 23 - Giunta Comunale Attribuzioni e funzionamento
Art. 24 - Composizione della Giunta Comunale.
Art. 25 - Consigliere delegato
Art. 26 - Mozione di sfiducia
Art.27 - Attribuzioni del Sindaco
Art.28 - Il Presidente del Consiglio
Art.29 - Gruppi consiliari
Art. 30 - Il Consigliere comunale
Art. 31 - Disposizioni sulle commissioni
Art.32 - Norme generali
Art. 33 – Gruppi di minoranza
Art. 34 - Principi
Art. 35 - Esclusione delle cause di incompatibilità ed ineleggibilità

TITOLO V

GARANZIE

- Art. 36 - Opposizioni e ricorsi*
Art. 37 – Il Difensore Civico.

TITOLO VI

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI

Art. 38 - Principi

Art. 39 - Forma di gestione amministrativa

Art. 40 Organizzazione

Art. 41 - Atti di natura tecnico gestionale di competenza del Sindaco.

Art. 42 - Atti di natura tecnico gestionale di competenza della Giunta.

Art. 43 - Il Segretario comunale

Art. 44 - Presidenza delle commissioni giudicatrici di concorso

Art. 45 - Rappresentanza in giudizio

TITOLO VII

ATTIVITA'

Art. 46 - Enunciazione dei principi generali

Art. 47 - Convocazioni e comunicazioni

Art. 48 - Pubblicazione degli atti generali e delle determinazioni

Art. 49 - Diritto di accesso agli atti ed alle informazioni

TITOLO IX

ATTIVITA' NORMATIVA

Art. 50 - I Regolamenti

Art. 51 - Le ordinanze

Art. 52 - Sanzioni amministrative

TITOLO X

PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 53 - Procedimento amministrativo

Art. 54 - Regolamento sul procedimento

TITOLO XI

INTERVENTI ECONOMICI

Art. 55 - Principi

TITOLO XII

CONTABILITA' E FINANZA

Art. 56 - Linee programmatiche

Art. 57 - Programmazione finanziaria - controllo

Art. 58 - Gestione - controllo

Art. 59 - La gestione del patrimonio

Art. 60 - Servizio di tesoreria

Art. 61 - Il revisore dei conti

TITOLO XIII

I SERVIZI PUBBLICI

Art. 62 - Norme generali

Art. 63 - Tariffe

TITOLO XIV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 64 - Revisioni dello statuto

Art. 65 - Norme transitorie

Art. 66 - Disposizioni finali